
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Capitolo 17

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ E GOVERNANCE ESG

17.1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Negli ultimi anni l'attenzione, a livello globale, è stata posta sullo **sviluppo sostenibile**, che nel 1987 (Relazione Brundtland) è stato definito come "lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri".

Nel 2015 sono stati sottoscritti, su scala mondiale, importanti accordi per lo sviluppo sostenibile. Tra questi vi è l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite che, con i suoi 17 obiettivi e 169 sotto-obiettivi, pone nuove sfide di *governance* e richiede che i processi decisionali e politici a tutti i livelli ne tengano conto.

Questo approccio pone, quindi, sempre più l'attenzione sulla **responsabilità di tutte le componenti della società** nel prendere decisioni e definire strategie che hanno o possono avere conseguenze dal punto di vista dello sviluppo sostenibile, e tra questi attori vi sono anche le aziende private e la Pubblica amministrazione, organizzazioni cui è rivolto il presente capitolo.

L'Unione europea si è impegnata a dare un impulso alle azioni per affrontare i problemi legati al clima ed all'ambiente partendo da nuove basi che rappresentano i capisaldi del Green Deal europeo, formalizzato nel 2019 quale "nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse."

Nota: si veda il capitolo 2 del presente Manuale per ulteriori approfondimenti sul tema dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica.

Uno degli elementi fondamentali del Green Deal è rappresentato dall'obiettivo di integrare la sostenibilità in tutte le politiche dell'UE, e ciò richiede importanti sforzi dal punto di vista del **finanziamento** delle azioni necessarie ad attuare tali politiche.

In particolare, all'interno della Comunicazione con cui la Commissione europea ha illustrato il progetto del Green Deal per l'UE, viene sottolineato quanto segue:

La sostenibilità dovrebbe essere integrata in modo più sistematico nella governance societaria: molte imprese si concentrano ancora troppo sui risultati finanziari a breve termine a scapito dello sviluppo a lungo termine e degli aspetti connessi alla sostenibilità. Imprese e istituzioni finanziarie dovranno anche migliorare la trasparenza dei dati relativi al clima e all'ambiente, in modo che gli investitori siano pienamente informati circa la sostenibilità dei loro investimenti. A tal fine la Commissione rivedrà la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Per garantire una gestione adeguata dei rischi ambientali e delle opportunità di mitigazione e per ridurre i relativi costi di transazione, inoltre, la Commissione coadiuverà le imprese e altri portatori di interessi nell'elaborazione di pratiche contabili standardizzate per il capitale naturale, nell'UE e a livello internazionale.

Ecco, quindi, che diventa rilevante definire una strategia UE in materia di **finanza sostenibile**, in modo da indirizzare i flussi finanziari e di capitale verso quegli investimenti che perseguono gli obiettivi della transizione verso lo sviluppo sostenibile (“investimenti verdi” o “investimenti sostenibili”).

Queste premesse ci consentono di comprendere meglio lo sviluppo della normativa cui abbiamo assistito in tempi recenti, a partire dall'adozione della tassonomia per la classificazione delle attività ecosostenibili, ma non solo.

Nota: facendo un passo indietro, è opportuno ricordare che interessanti iniziative legislative erano già state compiute dall'Unione europea qualche anno fa, tra le quali citiamo la Dir. (UE) n. 34/2013, nelle cui premesse troviamo un richiamo al contenuto della relazione sulla gestione ed al fatto che “Le informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività dell'impresa e dovrebbe esservi un'analisi dei loro aspetti ambientali e sociali necessari per la comprensione dell'andamento, dei risultati o della situazione dell'impresa.”, come poi ribadito in art. 19 della Direttiva stessa. Le evoluzioni della direttiva sono trattate nel seguito del capitolo.

Il primo piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile è stato adottato dalla Commissione europea nel 2018, nell'intento di raggiungere i seguenti obiettivi: riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva, gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali nonché promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie.

Analizzando tali obiettivi emerge chiaramente che diventa imprescindibile la comunicazione, da parte di alcune categorie di imprese, di informazioni pertinenti, comparabili e affidabili sulla sostenibilità.

Il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile del 2018 poggia su **tre elementi** considerati **fondamentali**:

- un sistema di classificazione (“**tassonomia**”) delle attività sostenibili;
- un quadro riguardante l'informativa per le imprese finanziarie e non finanziarie;
- **strumenti di investimento**, compresi indici di riferimento, norme e marchi.

Questi tre elementi sono stati oggetto di approfondimenti e hanno determinato l'elaborazione di strategie ed azioni, che possiamo vedere riassunte all'interno della Comunicazione della Commissione europea sulla strategia per una finanza sostenibile, pubblicata a luglio 2021, per quanto tale documento non rappresenti un punto di arrivo, essendo necessari ulteriori sviluppi.

L'intento del primo elemento (tassonomia), approfondito nel par. 17.3, è definire un sistema di classificazione solido e basato su dati scientifici, in modo che per le imprese, finanziarie e non finanziarie, vi sia una definizione comune di sostenibilità, limitando, così, la pratica del "greenwashing" (espressione con cui si fa riferimento all'uso improprio e non corretto di informazioni che lasciano intendere che prodotti, servizi o politiche di un'organizzazione siano ecocompatibili; si veda il capitolo 16 per ulteriori dettagli sul tema).

Con riferimento al secondo elemento di cui all'elenco precedente, l'analisi dell'attuazione della normativa vigente ha evidenziato una serie di criticità dovute, innanzitutto, al fatto che molte imprese non comunicano informazioni rilevanti su tutte le principali questioni attinenti alla sostenibilità, incluse le informazioni relative al clima, tra cui tutte le emissioni di gas a effetto serra e i fattori che incidono sulla biodiversità. Inoltre, è emerso che le informazioni prodotte sono caratterizzate da limitata comparabilità e attendibilità. Infine, molte delle imprese da cui gli utenti hanno la necessità di ottenere informazioni sulla sostenibilità, non sono obbligate a comunicarle. Di conseguenza, di fronte alla chiara necessità di un quadro di riferimento per la rendicontazione che sia solido e accessibile, accompagnato da pratiche di audit efficaci per garantire l'affidabilità dei dati ed evitare il *greenwashing* e la doppia contabilizzazione, è stata emessa la Dir. 2022/2464/UE, pubblicata in GUUE il 16 dicembre 2022. All'interno del paragrafo 17.4 è riportato un approfondimento sul tema della rendicontazione di sostenibilità e di tale direttiva.

Infine, il presente capitolo si conclude con un paragrafo dedicato ai GRI Standards, ritenendo importante fornire un'illustrazione di questi standard, la cui autorevolezza è riconosciuta su scala mondiale, per quanto le imprese soggette alla normativa europea (si veda il par. 17.4), si trovano a dover considerare oggi altri riferimenti per i principi di rendicontazione da rispettare.



APPROFONDIMENTI

- Ambiente&Sviluppo 3/2023: "L'informativa sui rischi ESG e le aspettative di una sostenibilità culturale" di Andrea Quaranta
- Ambiente&Sviluppo 12/2024: "La rendicontazione di sostenibilità non è solo una questione normativa" di Andrea Quaranta

17.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa comunitaria
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni
Regolamento UE 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
Regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088

Normativa comunitaria
Regolamento delegato UE 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
Regolamento delegato UE 2021/2178 della Commissione del 6 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19-bis o all'articolo 29-bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa
Regolamento delegato UE 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche
Regolamento delegato UE 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche
Direttiva UE 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità
Regolamento delegato UE 2023/2485 della Commissione, del 27 giugno 2023, del 27 giugno 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.
Regolamento delegato UE 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche
Regolamento delegato UE 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità
Direttiva delegata UE 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni
Regolamento UE 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo
Direttiva UE 2024/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l'adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di paesi terzi

Normativa comunitaria
Direttiva UE 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859
Regolamento UE 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859.
Regolamento delegato UE 2024/3215 della Commissione, del 28 giugno 2024 recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.
Normativa nazionale
D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

17.3 TASSONOMIA

Il 22 giugno 2020 è stato pubblicato in GUUE il Regolamento UE n. 852/2020 che stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi **ecosostenibile**, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

Per meglio comprendere la finalità di tale regolamento, richiamiamo l'attenzione su alcuni passaggi fondamentali che ne hanno preceduto l'emissione.

A dicembre 2016 la Commissione ha dato mandato a un gruppo di esperti di alto livello di sviluppare una strategia dell'Unione, globale e completa, in materia di finanza sostenibile. Il gruppo di esperti di alto livello, nella relazione pubblicata il 31 gennaio 2018, sollecita la creazione di un sistema di classificazione tecnicamente solido a livello dell'Unione per fare chiarezza su quali attività possano essere considerate «verdi» o «sostenibili», partendo dalla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Nella comunicazione dell'8 marzo 2018, la Commissione ha pubblicato il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, lanciando un'ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Considerato che uno degli obiettivi del piano d'azione è il riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili per il raggiungimento di una crescita sostenibile e inclusiva, l'istituzione di un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili costituisce l'azione più importante e urgente prevista dal piano d'azione stesso.

Il regolamento UE n. 852/2020 si applica:


- a) alle misure adottate dagli Stati membri o dall'Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili;
- b) ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari;

- c) alle imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi, rispettivamente, dell'art. 19-*bis* o dell'art. 29-*bis* della Dir. n. 2013/34/UE.

Nota: si veda il par. 17.4 per un'analisi di dettaglio sugli obblighi connessi alla lett. c) di cui sopra.

Il regolamento sulla tassonomia si collega, quindi, e integra la normativa vigente in materia di finanza sostenibile da un lato, e la normativa che riguarda la rendicontazione di sostenibilità dall'altro, come rappresentato nella figura successiva.

Figura 1 - Schema della relazione tra normative



Il Regolamento UE n. 852/2020 dispone (art. 3) che, al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'**attività economica** è considerata **ecosostenibile** se sono rispettati i seguenti requisiti:

Figura 2 - Requisiti per attività economica ecosostenibile

- 1 Contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei seguenti **obiettivi ambientali**:
 - la mitigazione dei cambiamenti climatici (come stabilito in art. 10);
 - l'adattamento ai cambiamenti climatici (come stabilito in art. 11);
 - l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine (come stabilito in art. 12);
 - la transizione verso un'economia circolare (come stabilito in art. 13);
 - la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento (come stabilito in art. 14);
 - la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (come stabilito in art. 15).
- 2 **Non arreca un danno significativo** a nessuno degli obiettivi ambientali di cui sopra, in conformità dell'art. 17.
- 3 È svolta nel rispetto delle **garanzie minime di salvaguardia** previste all'art. 18.
- 4 È conforme ai **criteri di vaglio tecnico** fissati dalla Commissione.

Si rimanda ai paragrafi successivi per un'analisi dettagliata dei requisiti qui elencati.

È importante richiamare alcune definizioni contenute nel Reg. UE n. 852/2020 per meglio comprendere le disposizioni nel seguito illustrate:

«investimento ecosostenibile»: un investimento in una o più attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del presente regolamento;
«mitigazione dei cambiamenti climatici»: il processo di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2°C e di proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall'accordo di Parigi;
«adattamento ai cambiamenti climatici»: il processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro effetti;
«economia circolare»: un sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell'economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorandone l'uso efficiente nella produzione e nel consumo, così da ridurre l'impatto ambientale del loro uso, riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del loro ciclo di vita, anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti;
«inquinamento»: a) l'introduzione diretta o indiretta di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel terreno in conseguenza di un'attività umana; b) nel contesto dell'ambiente marino, inquinamento quale definito all'art. 3, punto 8), della direttiva 2008/56/CE; c) nel contesto dell'ambiente acquatico, inquinamento quale definito all'art. 2, punto 33), della direttiva 2000/60/CE.

Il Reg. UE n. 852/2020 dispone che gli Stati membri e l'Unione applichino i criteri di cui sopra per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile in relazione a **qualsiasi misura che preveda obblighi** per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti **in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili**.

Nota: ricordiamo che il Reg. UE n. 852/2020, in vigore dal 12 luglio 2020, prevede i seguenti termini per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute. In dettaglio, le disposizioni di cui all'art. 4, all'art. 5, all'art. 6, all'art. 7 ed all'art. 8, parr. 1, 2 e 3 si applicano secondo i seguenti termini: dal 1° gennaio 2022 in relazione agli obiettivi sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e sull'adattamento ai cambiamenti climatici (di cui all'art. 9 del Reg. UE n. 852/2020), e dal 1° gennaio 2023 in relazione agli altri obiettivi di cui al medesimo articolo. Ricordiamo che l'art. 4 reca "Uso dei criteri di ecosostenibilità delle attività economiche nelle misure pubbliche, nelle norme e nei marchi", l'art. 5 reca "Trasparenza degli investimenti ecosostenibili nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche", l'art. 6 reca "Trasparenza dei prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche", l'art. 7 reca "Trasparenza di altri prodotti finanziari nelle informazioni precontrattuali e nelle relazioni periodiche" e l'art. 8 reca "Trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario".

Come rappresentato in Figura 1 sopra riportata, il Reg. UE n. 852/2020 ha integrato le disposizioni contenute nel Reg. UE n. 2088/2019, in materia di finanza sostenibile, stabilendo obblighi che riguardano:

- trasparenza degli investimenti ecosostenibili nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche;

- trasparenza dei prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche;
- trasparenza di altri prodotti finanziari nelle informazioni precontrattuali e nelle relazioni periodiche.

Inoltre, tale figura rappresenta anche il collegamento tra il regolamento sulla tassonomia e la direttiva che disciplina la rendicontazione di sostenibilità (direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva 2022/2464/UE), che trova concretezza in particolare nell'art. 8 del Reg. UE n. 852/2020 in cui troviamo definiti i seguenti obblighi:

- qualsiasi impresa soggetta all'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE **include**, nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, **informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili** ai sensi dei criteri di cui all'art. 3 del Reg. UE n. 852/2020 e degli obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del medesimo regolamento;
- in particolare, le imprese non finanziarie comunicano quanto segue:
 - la quota del loro fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli artt. 3 e 9 del Reg. UE n. 852/2020; e
 - la quota delle loro spese in conto capitale e la quota delle spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli artt. 3 e 9 del Reg. UE n. 852/2020.

I dettagli sulle modalità di comunicazione delle informazioni di cui all'art. 8 del Reg. UE n. 852/2020 da parte dei vari soggetti obbligati (es. imprese non finanziarie, gestori di attività finanziarie, ecc.) sono contenuti nel Reg. UE n. 2178/2021 (come modificato dal Reg. UE n. 2486/2023) e, in particolare, negli allegati di tale regolamento.

Nella tabella seguente sono riportati i termini per l'attuazione degli obblighi di comunicazione (di cui all'art. 8 del Reg. UE n. 852/2020), stabiliti dal Reg. UE n. 2178/2021 (come modificato dal Reg. UE n. 2486/2023):

IMPRESE NON FINANZIARIE	
Termini	Cosa comunicare (rif. Reg. UE n. 2178/2021)
Dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022	Comunicano soltanto la quota delle attività economiche ammissibili alla tassonomia e non ammissibili alla tassonomia nell'ambito del loro fatturato, delle loro spese in conto capitale e delle loro spese operative totali e le informazioni qualitative di cui alla sezione 1.2. dell'allegato I pertinenti per l'informativa in questione.
Dal 01/01/2023	Gli indicatori fondamentali di prestazione comprese le informazioni di accompagnamento da comunicare a norma degli allegati I e II del regolamento.

Dal 01/01/2024 fino al 31/12/24	Comunicano solo la quota delle attività economiche ammissibili e di quelle non ammissibili alla tassonomia a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell'allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, e dell'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 rispetto al loro fatturato, alle loro spese in conto capitale e alle loro spese operative totali, e le informazioni qualitative di cui all'allegato I, sezione 1.2, pertinenti ai fini di tale informativa.
Dal 01/01/2025	Gli indicatori fondamentali di prestazione devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all'allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
IMPRESE FINANZIARIE	
Termini	Cosa comunicare (rif. Reg. UE n. 2178/2021)
Dal 01/01/2022 fino al 31/12/2023	Comunicano soltanto: a) la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili alla tassonomia e ammissibili alla tassonomia nell'ambito dei loro attivi totali; b) la quota delle esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, nell'ambito dei loro attivi totali; c) la quota delle esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, nell'ambito dei loro attivi totali; d) le informazioni qualitative di cui all'allegato XI. Gli enti creditizi comunicano altresì la quota del loro portafoglio di negoziazione e dei prestiti interbancari on demand nell'ambito dei loro attivi totali. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano altresì la quota di attività economiche di assicurazione non vita ammissibili alla tassonomia e non ammissibili alla tassonomia.
Dal 01/01/2024	Gli indicatori fondamentali di prestazione comprese le informazioni di accompagnamento da comunicare a norma degli allegati III, V, VII, IX e XI del regolamento. Le sezioni 1.2.3. e 1.2.4. dell'allegato V si applicano dal 01/01/2026.
Dal 01/01/2024 fino al 31/12/25	Comunicano solo: a) la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili e ammissibili alla tassonomia rispetto ai loro attivi coperti a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell'allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e dell'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139; b) le informazioni qualitative di cui all'allegato XI relative alle attività economiche di cui alla lettera a).
Dal 01/01/2026	Gli indicatori fondamentali di prestazione devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all'allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

Nei paragrafi seguenti sono approfonditi i requisiti che devono essere rispettati perché un'attività economica possa essere considerata ecosostenibile, rappresentati nella precedente Figura 2.


17.3.1 Obiettivi ambientali

Ai fini del Reg. UE n. 852/2020, si intendono per **obiettivi ambientali**:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Tenuto conto che l'art. 3 del Reg. UE n. 852/2020 stabilisce che uno dei requisiti da rispettare attiene il **contribuire in modo sostanziale al raggiungimento** di uno o più degli obiettivi ambientali di cui sopra, il regolamento fornisce indicazioni di dettaglio su cosa debba intendersi per "contributo sostanziale" rispetto a ciascuno degli obiettivi ambientali, come rappresentato nella figura seguente, in cui sono anche citati i regolamenti che contengono i criteri di vaglio tecnico di riferimento per le opportune valutazioni.

Figura 3 - Norme di riferimento per "contributo sostanziale" agli obiettivi ambientali



Nota: il Reg. UE n. 2139/2021, citato nella precedente figura e nei paragrafi successivi, è stato oggetto di modifica da parte del Reg. UE n. 1214/2022 (con riferimento alle attività economiche in taluni settori energetici) e del Reg. UE n. 2485/2023 (che ha fissato criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo

sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale).

→ Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico, in linea con l'obiettivo di temperatura a lungo termine dell'accordo di Parigi, evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l'assorbimento dei gas a effetto serra, anche attraverso prodotti o processi innovativi mediante:

- a) la produzione, la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione o l'uso di energie rinnovabili conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001, anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento o ampliamento della rete;
- b) il miglioramento dell'efficienza energetica, fatta eccezione per le attività di produzione di energia elettrica di cui all'art. 19, paragrafo 3;
- c) l'aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra;
- d) il passaggio all'uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile;
- e) l'aumento del ricorso alle tecnologie, non nocive per l'ambiente, di cattura e utilizzo del carbonio (carbon capture and utilisation - CCU) e di cattura e stoccaggio del carbonio (carbon capture and storage - CCS), che consentono una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra;
- f) il potenziamento dei pozzi di assorbimento del carbonio nel suolo, anche attraverso attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale, il ripristino delle foreste, la gestione sostenibile e il ripristino delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide, l'imboschimento e l'agricoltura rigenerativa;
- g) la creazione dell'infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici;
- h) la produzione di combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio; o
- i) il sostegno di una delle attività sopra elencate ai punti da a) ad h) in conformità all'art. 16 del Reg. UE n. 852/2020 (si veda il par. 17.3.5 per dettagli).

In relazione alle finalità di cui sopra, l'art. 10 del Reg. UE n. 852/2020 contiene, inoltre, disposizioni riguardanti attività economiche per le quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili.

Come indicato in Figura 3 precedentemente riportata, i criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici sono contenuti nel Reg. UE n. 2139/2021. Nella tabella seguente sono elencate le macro-categorie di attività economiche contemplate in allegato I al Reg. UE n. 2139/2021 (come modificato dal Reg. UE n. 2485/2023):

1. Silvicoltura Es. 1.1 Imboschimento
2. Attività di protezione e ripristino ambientale Es. 2.1. Ripristino delle zone umide
3. Attività manifatturiere Es. Fabbricazione di batterie
4. Energia Es. 4.12. Stoccaggio di idrogeno
5. Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione Es. 5.2. Rinnovo di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua
6. Trasporti Es. 6.6. Servizi di trasporto di merci su strada
7. Edilizia e attività immobiliari Es. 7.2. Ristrutturazione di edifici esistenti
8. Informazione e comunicazione Es. 8.1. Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
9. Attività professionali, scientifiche e tecniche Es. 9.1. Ricerca, sviluppo e innovazione vicini al mercato

→ Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici

Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici se:

- a) comprende soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull'attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi; o
- b) fornisce soluzioni di adattamento che, oltre a soddisfare le condizioni stabilite all'art. 16 del Reg. UE n. 852/2020 (si veda il par. 17.3.5 per dettagli), contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi.

Nota: le soluzioni di adattamento di cui alla lett. a) sono valutate e classificate in ordine di priorità utilizzando le migliori proiezioni climatiche disponibili e prevengono e riducono, come minimo: i) gli effetti negativi, sull'attività economica, dei cambiamenti climatici legati a un luogo e contesto determinato; oppure ii) i potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici sull'ambiente in cui si svolge l'attività economica.

I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici sono contenuti nel Reg. UE n. 2139/2021 (come modificato dal Reg. UE n. 2485/2023).

→ **Contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine**

Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine se contribuisce in modo sostanziale a conseguire il buono stato dei corpi idrici, compresi i corpi idrici superficiali e quelli sotterranei, o a prevenire il deterioramento di corpi idrici che sono già in buono stato, oppure dà un contributo sostanziale al conseguimento del buono stato ecologico delle acque marine o a prevenire il deterioramento di acque marine che sono già in buono stato ecologico mediante:

- a) la protezione dell'ambiente dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, compresi i contaminanti che destano nuove preoccupazioni, quali i prodotti farmaceutici e le microplastiche, per esempio assicurando la raccolta, il trattamento e lo scarico adeguati delle acque reflue urbane e industriali;
- b) la protezione della salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, provvedendo a che siano esenti da microorganismi, parassiti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e aumentando l'accesso delle persone ad acqua potabile pulita;
- c) il miglioramento della gestione e dell'efficienza idrica, anche proteggendo e migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici, promuovendo l'uso sostenibile dell'acqua attraverso la protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, anche mediante misure quali il riutilizzo dell'acqua, assicurando la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti nelle acque sotterranee e di superficie, contribuendo a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità, o mediante qualsiasi altra attività che protegga o migliori lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici;
- d) la garanzia di un uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini o il contributo al buono stato ecologico delle acque marine, anche proteggendo, preservando o ripristinando l'ambiente marino e prevenendo o riducendo gli apporti nell'ambiente marino; o
- e) il sostegno di una delle attività elencate alle lettere da a) a d), in conformità all'art. 16 del Reg. UE n. 852/2020 (si veda il par. 17.3.5 per dettagli).

I criteri di vaglio tecnico relativi all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine sono contenuti nel Reg. UE n. 2486/2023.

→ **Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare**

Come indicato in art. 13 del Reg. UE n. 852/2020, si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, se:

- a) utilizza in modo più efficiente le risorse naturali, compresi i materiali a base biologica di origine sostenibile e altre materie prime, nella produzione, anche attraverso:

- i) la riduzione dell'uso di materie prime primarie o aumentando l'uso di sottoprodotti e materie prime secondarie; o
 - ii) misure di efficienza energetica e delle risorse;
 - b) aumenta la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento o della riutilizzabilità dei prodotti, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;
 - c) aumenta la riciclabilità dei prodotti, compresa la riciclabilità dei singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l'impiego di prodotti e materiali non riciclabili, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;
 - d) riduce in misura sostanziale il contenuto di sostanze pericolose e sostituisce le sostanze estremamente preoccupanti in materiali e prodotti in tutto il ciclo di vita, in linea con gli obiettivi indicati nel diritto dell'Unione, anche rimpiazzando tali sostanze con alternative più sicure e assicurando la tracciabilità dei prodotti;
 - e) prolunga l'uso dei prodotti, anche attraverso il riutilizzo, la progettazione per la longevità, il cambio di destinazione, lo smontaggio, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento e la riparazione, e la condivisione dei prodotti;
 - f) aumenta l'uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti;
 - g) previene o riduce la produzione di rifiuti, anche la produzione di rifiuti derivante dall'estrazione di minerali e dalla costruzione e demolizione di edifici;
 - h) aumenta la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti;
 - i) potenzia lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, garantendo al contempo che i materiali di recupero siano riciclati nella produzione come apporto di materie prime secondarie di elevata qualità, evitando così il downcycling;
 - j) riduce al minimo l'incenerimento dei rifiuti ed evita lo smaltimento dei rifiuti, compresa la messa in discarica, conformemente ai principi della gerarchia dei rifiuti;
 - k) evita e riduce la dispersione di rifiuti; o
 - l) sostiene una attività sopra elencate alle lettere da a) a k), in conformità all'art. 16 del Reg. UE n. 852/2020 (si veda il par. 17.3.5 per dettagli).
- I criteri di vaglio tecnico relativi all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine sono contenuti nel Reg. UE n. 2486/2023.

→ **Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento**

L'art. 14 del Reg. UE n. 852/2020 contiene le disposizioni rispetto a questo obiettivo ambientale, prevedendo che si possa considerare che un'attività economica dia un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento mediante:

- a) la prevenzione o, qualora ciò non sia possibile, la riduzione delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo, diverse dai gas a effetto serra;

- b) il miglioramento del livello di qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo nelle zone in cui l'attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli effetti negativi per la salute umana e l'ambiente o il relativo rischio;
- c) la prevenzione o la riduzione al minimo di qualsiasi effetto negativo sulla salute umana e sull'ambiente legati alla produzione e all'uso o allo smaltimento di sostanze chimiche;
- d) il ripulimento delle dispersioni di rifiuti e di altri inquinanti; o
- e) il sostegno di una delle attività sopra elencate alle lettere da a) a d), in conformità all'art. 16 del Reg. UE n. 852/2020 (si veda il par. 17.3.5 per dettagli).

Si rimanda al Reg. UE n. 2486/2023 per i criteri di vaglio tecnico di riferimento per determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento.

→ **Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi**

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 852/2020, si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se contribuisce in modo sostanziale a proteggere, conservare o ripristinare la biodiversità o a conseguire la buona condizione degli ecosistemi, o a proteggere gli ecosistemi che sono già in buone condizioni, mediante:

- a) la conservazione della natura e della biodiversità, anche conseguendo uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie naturali e seminaturali, o prevenendone il deterioramento quando presentano già uno stato di conservazione soddisfacente, e proteggendo e ripristinando gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici al fine di migliorarne la condizione nonché la capacità di fornire servizi ecosistemici;
- b) l'uso e la gestione sostenibile del territorio, anche attraverso l'adeguata protezione della biodiversità del suolo, la neutralità in termini di degrado del suolo e la bonifica dei siti contaminati;
- c) pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono a migliorare la biodiversità oppure ad arrestare o prevenire il degrado del suolo e degli altri ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat;
- d) la gestione sostenibile delle foreste, compresi le pratiche e gli utilizzi delle foreste e delle superfici boschive che contribuiscono a migliorare la biodiversità o ad arrestare o prevenire il degrado degli ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat; o
- e) il sostegno di una delle attività elencate alle lettere da a) a d), in conformità all'art. 16 del Reg. UE n. 852/2020 (si veda il par. 17.3.5 per dettagli).

Il Reg. UE n. 2486/2023 rappresenta la norma di riferimento per i criteri di vaglio tecnico di riferimento che consentono di determinare a quali condizioni si possa

considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento.

17.3.2 Non arrecare un danno significativo (DNSH)

L'art. 17 del Reg. UE n. 852/2020 stabilisce che un'attività economica **arrecata un danno significativo agli obiettivi ambientali**, se, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, arrecata un danno significativo a:

mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o al buono stato ecologico delle acque marine;
all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: i) l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; ii) l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività: i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

Nota: nel valutare un'attività economica in base ai criteri sopra indicati, è necessario tenere conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

17.3.3 Garanzie minime di salvaguardia

Le disposizioni che riguardano questo requisito sono contenute nell'art. 18 del Reg. UE n. 852/2020, che stabilisce che le garanzie minime di salvaguardia sono procedure attuate da un'impresa che svolge un'attività economica al fine di garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

Nota: nell'attuazione delle procedure di cui sopra, le imprese sono tenute a rispettare il principio «non arrecare un danno significativo» (indicato anche con l'acronimo DNSH) di cui all'art. 2, punto 17), del reg. UE n. 2088/2019, che rappresenta la definizione di "investimento sostenibile".

17.3.4 Requisiti dei criteri di vaglio tecnico

Per comprendere meglio il requisito connesso al rispetto dei criteri di vaglio tecnico, si ritiene importante richiamare alcune considerazioni riportate in premessa al Reg. UE n. 852/2020:

Dati i dettagli tecnici specifici necessari a valutare l'impatto ambientale di un'attività economica e data la rapida evoluzione della scienza e della tecnologia, i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche dovrebbero essere adeguati periodicamente per rispecchiare tale evoluzione. Affinché i criteri siano aggiornati, sulla base di prove scientifiche e contributi di esperti e dei portatori di interessi, le condizioni relative al contributo sostanziale e al danno significativo dovrebbero essere indicate con maggiore granularità per le diverse attività economiche e aggiornate periodicamente. A tal fine la Commissione dovrebbe fissare, sulla base dei contributi tecnici di una piattaforma multilaterale sulla finanza sostenibile, criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati per le diverse attività economiche.

Un'attività economica non dovrebbe essere considerata ecosostenibile se arreca all'ambiente più danni che benefici. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero individuare i requisiti minimi necessari a evitare un danno significativo ad altri obiettivi, anche basandosi su qualsiasi requisito minimo stabilito in conformità del diritto dell'Unione.

L'art. 19 del reg. UE n. 852/2020 detta i requisiti per i criteri di vaglio tecnico, precisando che essi:

- a) individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, tenendo conto dell'impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
- b) specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo a qualsiasi dei pertinenti obiettivi ambientali, tenendo conto dell'impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
- c) sono quantitativi e per quanto possibile contengono valori limite, altrimenti sono qualitativi;
- d) fanno riferimento, ove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell'Unione sia alle metodologie della stessa per svolgere una valutazione dell'impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, e tengono conto di ogni pertinente normativa dell'Unione in vigore;
- e) ove praticabile, utilizzano gli indicatori di sostenibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2088;
- f) si basano su prove scientifiche irrefutabili e sul principio di precauzione sancito dall'articolo 191 TFUE;
- g) tengono conto del ciclo di vita, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, considerando sia l'impatto ambientale dell'attività economica sia l'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la produzione, l'uso e il fine vita di tali prodotti e servizi;
- h) tengono conto della natura e delle dimensioni dell'attività economica, in particolare:
 - i) se si tratta di un'attività abilitante di cui all'articolo 16; o
 - ii) se si tratta di un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

- i) tengono conto del potenziale impatto sui mercati della transizione verso un'economia più sostenibile, compreso il rischio che determinati attivi risultino non recuperabili a causa di tale transizione, come pure il rischio di creare incentivi non coerenti per investire in modo sostenibile;
- j) contemplano tutte le attività economiche pertinenti all'interno di un determinato settore e assicurano che siano trattate in modo equo se contribuiscono nella stessa misura agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del Reg. UE n. 851/2020, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato; e
- k) sono di facile utilizzo e sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità.

I **criteri di vaglio tecnico** sono stati definiti attraverso alcuni regolamenti citati nella precedente Figura 3 e richiamati nei paragrafi relativi ai singoli obiettivi ambientali.

17.3.5 Altri aspetti di rilievo del Reg. UE n. 852/2020

L'art. 16 del Reg. UE n. 852/2020 detta le condizioni per valutare un'attività economica come **attività abilitante**. In dettaglio, è stabilito che si considera che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali enunciati all'art. 9 del Reg. UE n. 852/2020, se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi, a condizione che:

- non comporti una dipendenza da attivi che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della vita economica di tali attivi; e
- abbia un significativo impatto positivo per l'ambiente, sulla base di considerazioni relative al ciclo di vita.

Il Reg. UE n. 852/2020 ha istituito anche una **piattaforma sulla finanza sostenibile**, costituita da figure esperte, e avente lo scopo di:

- fornire consulenza alla Commissione riguardo ai criteri di vaglio tecnico di cui all'art. 19 e sull'eventuale necessità di aggiornarli;
- analizzare l'impatto dei criteri di vaglio tecnico in termini dei potenziali costi e benefici derivanti dalla loro applicazione;
- assistere la Commissione nell'analisi delle richieste, provenienti dai portatori di interessi, di elaborazione o revisione dei criteri di vaglio tecnico inerenti a una determinata attività economica;
- fornire consulenza alla Commissione, ove opportuno, sul possibile ruolo della contabilità e delle norme di rendicontazione in materia di sostenibilità nel sostenere l'applicazione dei criteri di vaglio tecnico;
- monitorare le tendenze, a livello dell'Unione e degli Stati membri, riguardanti i flussi di capitali diretti verso investimenti sostenibili e ne dà conto periodicamente alla Commissione;
- fornire consulenza alla Commissione sull'eventuale necessità di sviluppare ulteriori misure volte a migliorare la disponibilità e la qualità dei dati;
- fornire consulenza alla Commissione sull'utilizzabilità dei criteri di vaglio tecnico, tenendo conto della necessità di evitare indebiti oneri amministrativi;
- fornire consulenza alla Commissione sull'eventuale necessità di modificare il presente regolamento;
- fornire consulenza alla Commissione sulla valutazione e lo sviluppo di politiche in materia di finanza sostenibile, anche riguardo a questioni di coerenza delle politiche;
- fornire consulenza alla Commissione sulla realizzazione di altri obiettivi legati alla sostenibilità, compresi gli obiettivi sociali;
- fornire consulenza alla Commissione sull'applicazione dell'art. 18 e sull'eventuale necessità di integrarne le prescrizioni.

La piattaforma è presieduta dalla Commissione, ed è composta da una serie di figure esperte che rappresentano in modo equilibrato i diversi gruppi di interesse, quali:

- A) rappresentanti:
- i) dell'Agenzia europea dell'ambiente;
 - ii) delle AEV;
 - iii) della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti; e
 - iv) dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;
- B) esperti che rappresentano pertinenti portatori di interessi del settore privato, compresi i partecipanti ai mercati finanziari e non finanziari e i settori economici, che rappresentano le industrie interessate e soggetti con competenze in materia contabile e di rendicontazione;
- C) esperti che rappresentano la società civile, compresi soggetti con competenze nel settore ambientale, sociale, del lavoro e della governance;
- D) esperti nominati a titolo personale, in possesso di conoscenze e di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente regolamento;
- E) esperti che rappresentano il mondo accademico, compresi le università, gli istituti di ricerca e altre organizzazioni scientifiche, compresi soggetti con competenze globali.

17.4 RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Riprendendo l'analisi dei tre elementi fondanti del piano d'azione della Commissione europea del 2018 per la crescita sostenibile di cui abbiamo parlato nel par. 17.1, il secondo di tali elementi intende porre l'attenzione sugli **obblighi di informazione** a carico delle imprese finanziarie e non finanziarie, al fine di rispondere sia all'esigenza di trasparenza dal punto di vista dell'**impatto delle attività di un'impresa** sull'ambiente e sulla società, sia all'esigenza di conoscere i **rischi operativi e finanziari affrontati da un'impresa** a causa della sua esposizione a favore della sostenibilità.

Negli ultimi anni la domanda di informazioni societarie sulla sostenibilità ha registrato un sensibile incremento determinato dalla natura mutevole dei rischi a cui sono esposte le imprese e dalla crescente consapevolezza degli investitori riguardo alle implicazioni finanziarie di tali rischi (si pensi, ad esempio, ai rischi finanziari connessi al clima). Vi è, inoltre, una crescente consapevolezza dei rischi e delle opportunità che altre questioni ambientali, come la perdita di biodiversità e le problematiche sanitarie e sociali (compreso il lavoro minorile e forzato), comportano per le imprese e per gli investimenti. Infine, la pandemia di COVID-19 ha accelerato ulteriormente l'aumento delle esigenze di informazione degli utenti perché ha portato alla luce le vulnerabilità dei lavoratori e delle catene del valore delle imprese: le informazioni concernenti l'impatto ambientale sono pertinenti anche nel contesto della mitigazione di future pandemie, considerato che le perturbazioni antropiche degli ecosistemi sono sempre più legate all'insorgenza e alla diffusione di malattie.

Ripercorrendo i tratti salienti dell'evoluzione normativa europea degli ultimi anni rispetto a tali aspetti, è importante partire dalla Direttiva 2013/34/UE, che disciplina i bilanci di esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni per alcune tipologie di imprese, e, soprattutto dalle modifiche apportate a tale direttiva ad opera della Direttiva 2014/95/UE. Nello specifico, le modifiche hanno riguardato l'introduzione di due articoli

(art. 19-*bis* e art. 29-*bis*) che stabiliscono obblighi, da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, di comunicazione di **informazioni di carattere non finanziario** quali almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Nota: alla Direttiva 2014/95/UE è stata data attuazione nell'ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. n. 254/2016.

La Dir. 2013/34/UE è stata, quindi, oggetto di un rilevante intervento innovativo ad opera della Dir. 2022/2464/UE, pubblicata in GUUE il 16 dicembre 2022. Le principali novità possono essere così riassunte:

- esplicitazione di cosa si intenda con l'espressione "**questioni di sostenibilità**", attraverso dettagliata definizione che indica quanto segue: fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di *governance*, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all'art. 2, punto 24), del Regolamento 2019/2088/UE.
- Modifica dell'espressione "informazioni di carattere non finanziario" in quanto ritenuta imprecisa e fuorviante, dato che lascerebbe intendere che si tratti di informazioni non pertinenti sul piano finanziario. A seguito delle modifiche, l'art. 19-*bis* reca ora "**rendicontazione di sostenibilità**" e l'art. 29-*bis* reca "rendicontazione consolidata di sostenibilità".
- Ampliamento delle tipologie di imprese cui si applicano gli artt. 19-*bis* e 29-*bis*, come sotto indicato:

Direttiva 2013/34/UE ANTE MODIFICA	Direttiva 2013/34/UE COME MODIFICATA DA DIRETTIVA 2022/2464/UE
Art. 19- <i>bis</i> Dichiarazione di carattere non finanziario Le imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico e che superano, alla data di chiusura del bilancio, il criterio del numero medio di 500 dipendenti durante l'esercizio [omissis]	Art. 19- <i>bis</i> Rendicontazione di sostenibilità Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a) [omissis]
Art. 29- <i>bis</i> Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario Gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, superano, su base consolidata, il criterio del numero medio di 500 dipendenti durante l'esercizio [omissis]	Art. 29- <i>bis</i> Rendicontazione consolidata di sostenibilità Le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7 [omissis]

- Previsione dell'adozione da parte della Commissione di atti delegati volti a stabilire **principi di rendicontazione di sostenibilità**. Tale aspetto deriva dal fatto che la dir. 2013/34/UE non obbliga le imprese a utilizzare un quadro di riferimento o un principio comune per l'informativa, né impedisce loro di comunicare le informazioni senza utilizzare un quadro di riferimento o un principio esistente. E, per quanto la Commissione abbia adottato (attraverso specifiche Comunicazioni) orientamenti sulla comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 19-*bis* e 29-*bis*, si tratta in

ogni caso di indicazioni di carattere volontario e non obbligatorio per le imprese, e, pertanto, permane il problema di garantire la comparabilità delle informazioni e la comunicazione di tutte le informazioni pertinenti, nonché l'attestazione e la digitalizzazione della rendicontazione di sostenibilità, ed il loro controllo.

- Maggior chiarezza sulla prospettiva della “**doppia rilevanza**”, esplicitando meglio all'interno degli artt. 19-*bis* e 29-*bis* l'obbligo di comunicare informazioni rispetto ai rischi che l'impresa affronta e rispetto all'impatto che l'impresa produce, e il fatto che ciascuna delle due prospettive va considerata singolarmente e vanno comunicate informazioni che sono rilevanti per entrambe le prospettive, ma anche informazioni rilevanti solo per una delle due prospettive.

Il Reg. UE n. 2772/2023, pubblicato in GUUE il 22 dicembre 2023, ed in vigore dal 25 dicembre 2023, definisce i **principi europei di rendicontazione di sostenibilità** (ESRS) che le imprese devono utilizzare per effettuare la loro rendicontazione di sostenibilità in conformità degli artt. 19-*bis* e 29-*bis* della direttiva 2013/34/UE.

I principi hanno lo scopo di specificare le informazioni sulla sostenibilità che un'impresa deve comunicare, conformemente alla direttiva 2013/34/UE, in merito ai suoi impatti, rischi e opportunità sostanziali in relazione alle questioni di **sostenibilità ambientale, sociale e di governance**. Gli ESRS non impongono alle imprese di comunicare informazioni su aspetti ambientali, sociali e di governance coperti dagli ESRS se hanno valutato che questi ultimi non sono rilevanti.

Le informazioni comunicate conformemente agli ESRS consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere gli impatti rilevanti dell'impresa sulle persone e sull'ambiente, e gli effetti rilevanti delle questioni di sostenibilità sullo sviluppo, sui risultati e sulla situazione dell'impresa.

I principi di rendicontazione sono riportati all'interno dell'Allegato I al regolamento, così strutturato:

ESRS 1 Prescrizioni generali
ESRS 2 Informazioni generali
ESRS E1 Cambiamenti climatici
ESRS E2 Inquinamento
ESRS E3 Acque e risorse marine
ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi
ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare
ESRS S1 Forza lavoro propria
ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore
ESRS S3 Comunità interessate
ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali
ESRS G1 Condotta delle imprese

In ESRS 1 troviamo illustrati l'architettura degli ESRS, le convenzioni redazionali e i concetti fondamentali utilizzati, nonché gli obblighi generali per la preparazione e la presentazione delle informazioni sulla sostenibilità conformemente alla direttiva 2013/34/UE (modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464).

Il regolamento prevede che vi siano tre categorie di ESRS:

- a) principi trasversali;
- b) principi tematici (ambientali, sociali e di governance); e
- c) principi settoriali.

I principi trasversali e quelli tematici sono intersettoriali, ossia si applicano a tutte le imprese indipendentemente dal settore o dai settori in cui operano.

Gli ESRS tematici riguardano un tema della sostenibilità e si articolano in temi e sottotemi e, se necessario, in sottotemi specifici.

✓ **ESEMPIO**

L'ESRS E5 affronta il tema dell'Economia circolare, e prevede i seguenti sottotemi:

- Afflussi di risorse, compreso l'uso delle risorse
- Deflussi di risorse connessi a prodotti e servizi
- Rifiuti.

I principi settoriali si applicano a tutte le imprese di un settore. Riguardano impatti, rischi e opportunità probabilmente sostanziali per tutte le imprese di un settore specifico e non sono coperti, o non sufficientemente coperti, da principi tematici. I principi settoriali sono multitematici e riguardano i temi di maggior rilevanza per il settore interessato.

L'ESRS 2 stabilisce obblighi di informativa per le informazioni che devono essere fornite dall'impresa a livello generale per tutti i temi della sostenibilità sulla governance degli ambiti di rendicontazione, sulla strategia, sulla gestione di impatti, rischi e opportunità e su metriche e obiettivi.

Gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2, agli ESRS tematici e agli ESRS settoriali si suddividono negli ambiti di rendicontazione seguenti:

a) governance (GOV): i processi, i controlli e le procedure di governance usati per monitorare, gestire e controllare impatti, rischi e opportunità;
b) strategia (SBM): le modalità di interazione della strategia e del modello aziendale dell'impresa con gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti, comprese le modalità con cui l'impresa affronta detti impatti, rischi e opportunità;
c) gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità (IRO): i processi mediante i quali l'impresa: i. individua gli impatti, i rischi e le opportunità e ne valuta la rilevanza, ii. gestisce le questioni di sostenibilità rilevanti mediante politiche e azioni.
d) metriche e obiettivi (MT): le prestazioni dell'impresa, compresi i progressi compiuti verso gli obiettivi che si è posta.

Richiamiamo l'attenzione sul significato dei termini che troviamo negli ESRS:

- il termine «**impatti**» si riferisce agli impatti positivi e negativi legati alla sostenibilità che sono collegati con l'attività dell'impresa, individuati attraverso una valutazione della rilevanza dell'impatto. Si riferisce sia agli impatti effettivi sia ai potenziali impatti futuri.
- Il termine «**rischi e opportunità**» si riferisce a rischi e opportunità finanziari dell'impresa legati alla sostenibilità, compresi quelli derivanti dalla dipendenza dalle risorse naturali, umane e sociali, individuati mediante un processo di valutazione della rilevanza finanziaria.

Nel loro insieme questi termini sono denominati «impatti, rischi e opportunità», e riflettono la prospettiva della **doppia rilevanza** dell'ESRS, che corrisponde a due dimensioni: la **rilevanza dell'impatto** e la **rilevanza finanziaria**.

La valutazione della rilevanza dell'impatto e quella della rilevanza finanziaria sono interconnesse e occorre tener conto delle interdipendenze tra queste due dimensioni.

Nota: in generale, il punto di partenza è la valutazione degli impatti, sebbene vi possano essere anche rischi e opportunità rilevanti non correlati agli impatti dell'impresa. Un impatto sulla sostenibilità può essere finanziariamente rilevante fin dall'inizio, oppure divenire tale, quando si può ragionevolmente prevedere che incida sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato finanziario, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine, dell'impresa.

Una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell'impatto quando riguarda gli impatti rilevanti dell'impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull'ambiente a breve, medio o lungo termine. Gli impatti comprendono quelli connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali.

L'ambito della rilevanza finanziaria ai fini della rendicontazione di sostenibilità si configura come un ampliamento dell'ambito di rilevanza utilizzato per determinare quali informazioni dovrebbero essere incluse nei bilanci dell'impresa. In particolare, una questione di sostenibilità è rilevante da un punto di vista finanziario se comporta o si può ragionevolmente ritenere che comporti effetti finanziari rilevanti sull'impresa.

Nota: ciò si verifica quando una questione di sostenibilità genera rischi od opportunità che hanno o di cui si può ragionevolmente prevedere che abbiano un'influenza rilevante sullo sviluppo dell'impresa, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, risultato economico, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine. I rischi e le opportunità possono derivare da eventi passati o futuri. La rilevanza finanziaria di una questione di sostenibilità non si limita agli aspetti soggetti al controllo dell'impresa, ma comprende informazioni su rischi e opportunità rilevanti attribuibili ai rapporti commerciali che non rientrano nell'ambito di consolidamento utilizzato nella redazione del bilancio.

Un elemento di rilievo nell'ambito degli ESRS riguarda la "**catena del valore**", aspetto trattato ed approfondito in ESRS 1, in cui è indicato che le informazioni sull'impresa comunicante fornite nella dichiarazione sulla sostenibilità sono estese per includere informazioni sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti collegati all'impresa tramite i suoi rapporti commerciali diretti e indiretti nella catena del valore a monte e/o a valle («informazioni sulla catena del valore»).

Nell'estendere le informazioni sull'impresa comunicante, l'impresa include gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi con la sua catena del valore a monte e a valle:

- a) in base ai risultati del processo del dovere di diligenza e della valutazione della rilevanza; e
- b) conformemente a eventuali obblighi specifici relativi alla catena del valore in altri ESRS.

In ESRS 2 è precisato, peraltro, che quanto sopra non prescrive la comunicazione di informazioni su tutti gli attori della catena del valore, ma solo l'inclusione di informazioni relative a **informazioni rilevanti a monte e a valle della catena del valore**.

Si ritiene importante soffermarsi sulle informazioni connesse alla catena del valore, perché tale aspetto determina, innanzitutto, un ampliamento considerevole della platea dei soggetti coinvolti nell'attuazione della normativa, tenuto conto del fatto che, in base a quanto previsto del Regolamento UE n. 2772/2023, i soggetti obbligati ad applicare gli ESRS dovranno richiedere determinate informazioni a soggetti appartenenti alla propria catena del valore.

Alla luce di ciò, diventa fondamentale il processo di comunicazione tra soggetti obbligati e soggetti appartenenti alla catena del valore, che dovrà essere strutturato in modo da assicurare chiarezza nella richiesta di informazioni, non dando per scontata una conoscenza approfondita della normativa di riferimento, non necessariamente applicabile anche ai soggetti appartenenti alla catena del valore. Non considerare adeguatamente questo aspetto potrebbe mettere in discussione concretamente l'attendibilità delle informazioni provenienti dalla catena del valore.

Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva, alla luce dei termini stabiliti dall'art. 5 della Direttiva 2022/2464/UE, e recepiti dal D.Lgs. n. 125/2024 (si veda per i dettagli il successivo par. 17.4.1).

La Direttiva 2022/2464/UE stabilisce che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alle modifiche apportate alla Direttiva 2013/34/UE **entro il 6 luglio 2024**.

L'Italia vi ha provveduto attraverso l'emissione del D.Lgs. n. 125/2024, pubblicato il G.U. il 10 settembre 2024: l'analisi delle disposizioni contenute in questa norma sono riportate nel paragrafo successivo.

Nota: a settembre 2024 ISPRA ha pubblicato il documento "La Sfida Ambientale per la finanza sostenibile. Metodologie, informazioni e indicatori ambientali", che intende essere uno strumento di supporto tecnico ai portatori di interesse, al fine di favorire la produzione di quella informazione ambientale necessaria a soddisfare le esigenze di informativa pubblica. L'attenzione di ISPRA, alla luce del proprio ruolo istituzionale, è posta sulla capacità di lettura del dato ambientale, che assume, nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità, un'importanza strategica. Ed è proprio in relazione a ciò che ISPRA può rappresentare un punto di riferimento istituzionale e terzo sia per le autorità di vigilanza, che saranno poi chiamate a controllare il rispetto di questi criteri, sia per gli operatori economici, che sono chiamati a produrre e comunicare i dati ambientali. Come indicato nelle premesse al documento, ISPRA "può definire metodologie e dare indicazioni concrete su come trattare l'informazione ambientale, che in assenza di un'armonizzazione (anche metodologica), si può prestare a molteplici interpretazioni e risultare quindi fuorviante o, nel peggiore dei casi, essere manipolabile".

Nota: a novembre 2024 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione C/2024/6792 che contiene una serie di domande frequenti (FAQ) volte a chiarire l'interpretazione di talune disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità introdotte dalla Direttiva 2022/2464/UE. Il documento contiene, inoltre, alcune FAQ riguardanti l'interpretazione di talune disposizioni della prima serie di principi europei di rendicontazione di sostenibilità «ESRS» di cui al Reg. UE n. 2772/2023, per i quali si è ritenuta necessaria

un'interpretazione giuridica da parte della Commissione. Si ricorda, inoltre, che sono disponibili sul sito di EFRAG (organo consultivo incaricato di fornire consulenza alla Commissione in materia di ESRS) documenti contenenti gli orientamenti sull'attuazione degli ESRS.

17.4.1 D.Lgs. n. 125/2024

Il D.Lgs. n. 125/2024, pubblicato in GU il 10 settembre 2024 ed entrato in vigore il 25 settembre 2024, rappresenta l'atto attraverso il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2022/2464/UE.

Nota: il D.Lgs. n. 125/2024 stabilisce l'abrogazione dal 25 settembre 2024 del D.Lgs. n. 254/2016, norma attraverso la quale era stata data attuazione alla direttiva UE n. 95/2014 (che aveva modificato la direttiva UE n. 34/2013).

L'analisi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 125/2024, richiede, in via preliminare, di porre l'attenzione sulle definizioni riportate in art. 1 al decreto medesimo, alcune delle quali sono qui di seguito citate:

«questioni di sostenibilità»: fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019;

«rendicontazione di sostenibilità»: la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente agli articoli 3 e 4 del presente decreto;

«relazione di sostenibilità»: la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente all'articolo 5 del presente decreto;

«risorse immateriali essenziali»: risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.

Come specificato in art. 2, il decreto si applica:

alle società di cui agli articoli seguenti costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata nonché della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell'allegato I alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato I.

Gli obblighi in materia di **rendicontazione individuale di sostenibilità**, come declinati in art. 3 del decreto, si applicano alle imprese rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso (si vedano le note qui sopra) che siano imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate.

Ai fini della rendicontazione individuale di sostenibilità, è stabilito che siano riportate, in un'apposita sezione della relazione sulla gestione, le informazioni necessarie alla **comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità**, nonché le informazioni necessarie alla **comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione**. In particolare devono essere incluse le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:

- 1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
- 2) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
- 3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi, e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
- 4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;
- 5) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità.

- b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
- c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
- d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
- f) una descrizione:

- 1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
- 2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
- 3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

- g) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
- h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g).

Nota: è fatto obbligo indicare le procedure attuate per individuare le informazioni incluse nella relazione sulla gestione ai sensi di quanto sopra riportato, ed è previsto che siano incluse informazioni sulle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine per le informazioni di cui alle lettere da a) a h).

Un aspetto di particolare importanza riguarda la **catena del valore** dell'impresa (di cui si è già parlato nel paragrafo precedente con riferimento agli ESRS), poiché tra le informazioni richieste sopra elencate è stabilito che, ove applicabile, siano incluse informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la società obbligata include nella rendicontazione di sostenibilità una **spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore**, i **motivi** per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi **piani per ottenerle in futuro**.

Appare evidente, quindi, come anticipato nel par. 17.4, che anche le imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità sono chiamate a prendere consapevolezza del tema, in quanto verosimilmente saranno coinvolte da soggetti obbligati (quali clienti, fornitori) nel processo di raccolta delle informazioni necessarie.

Le informazioni sono fornite in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea, di cui si è parlato nel precedente par. 17.4.

Nota: la società, anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalità di **informazione dei rappresentanti dei lavoratori** al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo.

Nota: si ricorda che in art. 3 del D.Lgs. n. 125/2024 sono previste alcune deroghe agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità connesse a casi specifici.

Gli obblighi relativi alla rendicontazione consolidata di sostenibilità sono declinati all'interno dell'art. 4 del decreto in termini analoghi a quanto fin qui illustrato per la rendicontazione individuale di sostenibilità, fatto salvo che in questo caso i soggetti obbligati sono società madri di un gruppo di grandi dimensioni.

Nota: le disposizioni riguardanti la relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi sono contenute in art. 5 del D.Lgs. n. 125/2024, e in art. 6, c. 2 sono riportate le modalità da seguire per dare pubblicità alla relazione di sostenibilità. Le disposizioni di cui all'art. 5 si applicano a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, c. 3 (si vedano le note di dettaglio successive).

La rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024 e la relazione di attestazione della conformità di cui all'art. 14-bis del D.Lgs. n. 39/2010, sono pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli artt. 2429 e 2435 c.c. e sul sito internet della società. Se non

dispone di un sito internet, la società rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.

Nota: si tenga conto di quanto stabilito dall'art. 7 del D.Lgs. n. 125/2024 in termini di casi di equivalenza ed esonerano dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.

Nota: per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese quotate, la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. include le informazioni sulle risorse immateriali essenziali, e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.

Il revisore della rendicontazione di sostenibilità abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, appositamente incaricato, esprime con la relazione di cui all'art. 14-*bis* di tale decreto, le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione alle norme del D.Lgs. n. 125/2024, nonché circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del reg. UE n. 852/2020.

È importante sottolineare che il D.Lgs. n. 125/2024 prevede che la responsabilità di garantire che le informazioni siano fornite in conformità al D.Lgs. n. 125/2024 spetta agli amministratori delle società soggette a tali obblighi. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel D.Lgs. n. 125/2024, e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

Come già precedentemente ricordato, il D.Lgs. n. 125/2024 è entrato in vigore il 25 settembre 2024 e stabilisce che le disposizioni in esso contenute si applichino nei seguenti termini:

A) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:	A.1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; A.2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
B) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:	B.1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al precedente punto A.1); B.2) alle società madri diverse da quelle di cui al precedente punto A.2);
C) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:	C.1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, c. 10; C.2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese; C.3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.

Nota: è previsto, inoltre, ai sensi dell'art. 18, c. 3 del D.Lgs. n. 125/2024, che fino al 6 gennaio 2030: a) gli obblighi stabiliti in capo alla società madre extra-europea di cui all'art. 5 potranno essere adempiuti, su base consolidata, da parte della società figlia con sede all'interno del territorio dell'Unione europea che abbia generato i ricavi più elevati delle vendite e delle prestazioni nell'Unione europea almeno in uno dei cinque esercizi precedenti, su base consolidata se del caso, e che rediga la propria rendicontazione in conformità all'art. 4 del D.Lgs. n. 125/2024 o agli artt. 29 e 29-bis della direttiva 2013/34/UE; b) la rendicontazione di sostenibilità di cui alla precedente lett. a) dovrà includere l'informativa di cui all'art. 8 del reg. UE 2020/852, riguardante le attività svolte da tutte le imprese figlie stabilite all'interno dell'Unione europea e soggette agli obblighi della direttiva UE 2022/2464. A tal fine, l'informativa soddisfa la condizione di cui all'art. 7, c. 3, lett. c).

17.5 GRI STANDARDS

Fra i principali standard in ambito di sostenibilità spiccano sicuramente i GRI *Sustainability Reporting Standards* (GRI Standards), definiti dal *Global Reporting Initiative* (GRI), fondato nel 1997 a Boston, e che guidano le organizzazioni nella predisposizione di un report di sostenibilità per comunicare in modo trasparente, credibile ed attendibile relativamente a come l'organizzazione stessa contribuisce (o intende contribuire) allo **sviluppo sostenibile**. In particolare, questi standard consentono di rendere pubbliche informazioni sugli **impatti più rilevanti** dell'organizzazione (positivi e negativi) dal punto di vista **economico, ambientale** e delle **persone**, inclusi gli impatti sui **diritti delle persone**, e su come l'organizzazione gestisce questi impatti.

Trattasi di standard riconosciuti come autorevoli su scala mondiale, che, tuttavia, per effetto dell'emanazione dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) di cui abbiamo parlato nel par. 17.4, hanno visto cambiare il loro ruolo proprio in prospettiva europea.

Per fornire un quadro completo al lettore, si è ritenuto di illustrare i principi e l'impostazione di tali standard, che potrebbero rappresentare un riferimento per le imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui al par. 17.4.

I benefici per un'organizzazione che applica i GRI Standards sono sia interni che esterni. In particolare, sul fronte interno l'organizzazione è chiamata a definire in modo esplicito le proprie politiche e strategie con riferimento allo sviluppo sostenibile, misurare in modo sistematico e ripetibile le proprie performance, gestire i rischi, coinvolgere e sensibilizzare il personale. Dal punto di vista dei benefici sul fronte esterno, vanno considerati il miglioramento della affidabilità e reputazione dell'organizzazione, la maggior facilità di attrarre investimenti di capitali, il rispetto degli obblighi di legge e migliori relazioni con le varie parti interessate (clienti, fornitori, ecc.).

Nota: i GRI Standards sono sviluppati da "Global Sustainability Standards Board" (GSSB), un ente indipendente che vede la partecipazione di diverse parti interessate su scala mondiale nell'intento di assicurare che si tenga conto del più ampio numero di punti di vista, in modo indipendente e nell'interesse pubblico, e con il coinvolgimento di esperti da tutto il mondo.

Le caratteristiche peculiari dei GRI Standards possono essere così riassunte:

- struttura modulare;

- sviluppati in base ad un processo indipendente e trasparente, e applicabili da qualsiasi organizzazione del mondo;
- basato sulle aspettative di una gestione d'impresa responsabile;
- stabiliscono una serie di Requisiti e di Principi di riferimento per la stesura del report;
- compatibili con numerosi riferimenti per la predisposizione di report.

Ripercorrendo brevemente l'evoluzione di questi Standards, partiamo dal 2000, anno in cui GRI ha emesso la prima Guida per la predisposizione di report sulla sostenibilità, che è stata una novità in quanto primo riferimento su scala globale per un report completo sulla sostenibilità. Negli anni successivi, vista la crescente sensibilità su questi temi, sono state pubblicate versioni aggiornate delle linee guida, fino ad arrivare al 2016 quando GRI ha pubblicato i primi Standards, strutturati in modo da facilitarne l'applicazione da parte di qualsiasi organizzazione. Nel 2019 è stato emesso lo Standard GRI 207, relativo alla trasparenza in materia di tasse e, infine, nel 2021 è stata pubblicata una revisione importante degli "Universal Standards", al fine di migliorare i contenuti e la presentazione del report di sostenibilità e, in particolare:

- maggiore attenzione ai diritti dell'uomo (in relazione ai principi sanciti dall'ONU, dalle linee guida OECD, dagli standard ILO sul lavoro);
- revisione dei principi da rispettare per la stesura del report per assicurare un livello più alto della qualità delle informazioni e una modalità migliore di presentazione ai soggetti destinatari delle stesse;
- rivisitazione dell'approccio da seguire per la determinazione degli aspetti rilevanti in relazione agli impatti più significativi dell'organizzazione.

I requisiti su cui poggiano i GRI Standards garantiscono che le informazioni riportate nei report siano credibili, nonché comparabili, in modo che i destinatari di tali informazioni possano effettuare scelte consapevoli sulla base dell'impatto e del contributo della singola organizzazione rispetto allo sviluppo sostenibile.

Si tratta di standards organizzati in un sistema modulare ed interconnesso che si articola in tre serie:

GRI Universal Standards

Questa serie contiene Standard che si applicano a tutte le organizzazioni. Sono costituiti da:

- "GRI 1: Foundation 2021": delinea lo scopo dei GRI Standards, ne chiarisce i concetti fondamentali, spiega come utilizzare gli standard ed elenca i requisiti che un'organizzazione deve rispettare; rappresenta il punto di partenza per la predisposizione del report;
- "GRI 2: General Disclosure 2021": rappresenta il riferimento per l'organizzazione rispetto a informazioni quali le attività svolte, la gestione dell'organizzazione e le sue politiche; nell'insieme si tratta di informazioni che delineano il profilo dell'organizzazione ed il contesto in cui si inseriscono gli impatti determinati dall'organizzazione stessa;
- "GRI 3: Material Topics 2021": illustra i singoli passaggi che un'organizzazione deve seguire per determinare gli aspetti rilevanti correlati ai propri impatti, nonché le modalità per descrivere il processo che ha portato a determinare gli aspetti rilevanti, l'elenco degli aspetti rilevanti stessi e come sono gestiti.


GRI Sector Standard

Questa serie contiene Standard specifici per alcuni settori allo scopo di fornire un supporto nell'individuare gli aspetti che tipicamente sono rilevanti per quel settore, nonché le informazioni da fornire in relazione a tali aspetti. Ad esempio GRI 11 riguarda il settore "Oil and Gas".

GRI Topic Standards

Questi Standard forniscono indicazioni alle organizzazioni in merito alle informazioni che devono essere fornite in relazione a determinati aspetti rilevanti. L'organizzazione, in particolare, utilizzerà questi Standard in base all'esito dell'applicazione di GRI 3, e, quindi, coerentemente con gli aspetti rilevanti individuati.

Struttura dei "GRI Standard" nelle tre serie (Fonte: GRI).



I GRI Standards sono oggetto di frequente aggiornamento per garantire che siano allineati con l'evoluzione dei concetti alla base dello sviluppo sostenibile e delle metodologie di riferimento. In particolare i GRI Universal Standards sono stati oggetto di revisione nel 2021.

Nota: ricordiamo che nel 2024 sono stati emessi il GRI 14 (Mining Sector 2024), il GRI 101 (Biodiversity 2024), per i quali sono state rese disponibili anche le traduzioni in lingua italiana. A gennaio 2023 sono state rese disponibili le traduzioni in lingua italiana dei "GRI Standards 2021", mentre nel 2024 sono state pubblicate le traduzioni in lingua italiana del GRI 12 (Settore carboniero 2022) e del GRI 13 (Settori agricoltura, acquacoltura e pesca 2022). A novembre 2024 è stato pubblicato il documento che contiene un indice per collegare i requisiti stabiliti dai GRI Standards e i requisiti ESRS.

È importante tenere conto, innanzitutto, che le organizzazioni possono utilizzare i GRI Standards secondo due distinti approcci:

- Predisporre un report **in conformità ai GRI Standards**: in questo caso è fatto obbligo rispettare tutti e nove i requisiti specificati nella sezione 3 di GRI 1, e sotto riportati.

1. Applicare tutti i principi per la rendicontazione elencati in sez. 4 di GRI 1: accuratezza imparzialità chiarezza comparabilità completezza tenere conto del contesto di sostenibilità puntualità verificabilità
2. Fornire tutte le informazioni stabilite da "GRI 2: General Disclosure 2021".
3. Determinare gli aspetti rilevanti (tenendo conto anche dei "Sector Standards" applicabili)
4. Fornire le informazioni di cui a "GRI 3: Material Topics 2021", che, nello specifico prevede quanto segue: fornire informazioni sul processo applicato per determinare gli aspetti rilevanti; riportare un elenco degli aspetti rilevanti; fornire informazioni sulle modalità di gestione di ciascun aspetto rilevante.
5. Fornire, per ciascun aspetto rilevante, le informazioni di cui ai Topic Standards.
6. Fornire le motivazioni di eventuali omissioni relative a dichiarazioni o requisiti (tenuto conto che sono ammesse omissioni solo con riferimento ad alcuni dichiarazioni e requisiti).
7. Pubblicare il "GRI Content Index".
8. Predisporre una dichiarazione di utilizzo dei GRI Standards.
9. Trasmettere notifica a GRI (non è previsto alcun costo per l'organizzazione al momento della notifica a GRI sull'uso dei GRI Standards).

- Predisporre un report **in riferimento ai GRI Standards**: questo approccio è seguito dalle organizzazioni che non rispettano tutti i requisiti di cui al punto precedente o che scelgono di utilizzare solo alcuni Standard. In ogni caso, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

1. Pubblicare il "GRI Content Index".
2. Predisporre una dichiarazione di utilizzo dei GRI Standards.
3. Trasmettere notifica a GRI (non è previsto alcun costo per l'organizzazione al momento della notifica a GRI sull'uso dei GRI Standards).

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

